

**Documento di consultazione della
Banca d'Italia sulle Disposizioni per
l'iscrizione e la gestione dell'elenco
degli operatori professionali del
contante nonché su organizzazione,
procedure e controlli in materia
antiriciclaggio per gli operatori non
finanziari iscritti nell'elenco e recante
Modifiche alle "Disposizioni per
l'attività di gestione del contante"**

11 febbraio 2019

Premessa e considerazioni generali

Alla fine del mese di dicembre 2018 sono stati pubblicati dalla Banca d'Italia per consultazione il documento recante "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco", nonché le conseguenti modifiche alle "Disposizioni per l'attività di gestione del contante".

Nel ringraziare dell'opportunità di partecipare alla pubblica consultazione, l'ABI segnala che sul primo documento le osservazioni del settore bancario sono state molto limitate, alcune precisazioni e chiarimenti più estesi riguardano il secondo documento posto in consultazione. Si riportano di seguito le osservazioni pervenute dagli Associati.

Documento di Consultazione su "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco"

Si segnala una richiesta di chiarimento in merito all'art. 12, secondo il quale gli operatori devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nel nuovo elenco, che sarà pubblicato nel sito internet della Banca d'Italia. Pertanto la Banca dovrà verificare che i soggetti operanti nel settore di trasporto e custodia coi quali abbia rapporti (bancari e/o di fornitura dei loro servizi) siano iscritti in tale elenco.

A tal proposito non è chiaro se l'iscrizione debba essere periodicamente rinnovata, né come si ha notizia di un'eventuale decadenza.

Modifiche alle "Disposizioni per l'attività di gestione del contante"

Capitolo 1 – Par. 2 (Avvio dell'attività)

Il paragrafo specifica che i "soggetti che intendono esercitare l'attività di gestione del contante devono darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia mediante lo schema di cui all'allegato 4" e che "tutti i gestori del contante devono comunicare il nominativo del referente aziendale per il ricircolo del contante, che ha il compito di corrispondere alle richieste di dati, informazioni e documentazione da parte della Banca d'Italia".

Poiché l'allegato 4, da utilizzare per comunicare l'avvio dell'attività e il nominativo del referente per il ricircolo, è riservato ai soggetti che operano con apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote e/o casse di prelievo automatico di contante (definiti dal Provvedimento come "enti segnalanti"), si ritiene utile specificare che anche l'obbligo di identificare il referente e di comunicarlo all'Autorità sia riservato esclusivamente a tali enti segnalanti.

Si propone di apportare le seguenti modifiche nella definizione di "gestori del contante" (pag. 6):

"- altri operatori economici che partecipano alla gestione e distribuzione delle banconote al pubblico, ~~compresi~~ **e cioè:**

a) gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S., limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro (di seguito operatori);

b) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

c) ~~quali altri soggetti,~~ i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante

distributori automatici, nei limiti di tale attività;

- le filiali italiane di soggetti esteri rientranti nelle categorie di operatori indicate nei precedenti alinea;".

Ciò al fine di dare tassatività alla definizione che, come letteralmente formulata, lascia spazio a interpretazioni estensive.

Per la medesima ragione di precisione e tassatività definitoria si propone di modificare come segue la frase seguente del paragrafo 2, pagina 9:

~~"Gli altri soggetti che intendono esercitare l'attività di gestione del contante~~

Gli altri gestori del contante prima di iniziare l'attività devono darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia mediante lo schema di cui all'allegato 4."

Capitolo VII – Paragrafo 2

Dal combinato disposto di diversi paragrafi del provvedimento emergono dubbi circa le modalità corrette di segnalazione del "ricircolato".

Nelle definizioni contenute nel provvedimento (Allegato 1 pag.7) si intende per "ricircolo": *"la reimmissione in circolazione, ad esempio allo sportello o mediante dispositivi di distribuzione automatica, delle banconote che i*

gestori del contante hanno ricevuto dal pubblico (come pagamento o come deposito) o da un altro soggetto che opera con il contante".

Quando al Capitolo VII si affronta il contenuto delle Segnalazioni statistiche, al paragrafo 2.2 (Dati di Sistema) si precisa che: *"sono escluse dagli obblighi di segnalazione le apparecchiature utilizzate per trattare banconote che sono distribuite esclusivamente in operazioni di sportello da personale addestrato"*

Al successivo paragrafo 2.3 (Dati operativi) – pur avendo preso atto che le apparecchiature utilizzate esclusivamente allo sportello non sono oggetto di segnalazione nei Dati di sistema – non ritrovando specifica esclusione analoga a quella prevista per le apparecchiature, sorge il dubbio che la Banca d'Italia voglia conoscere il "flusso del ricircolato" allo sportello.

Questo in quanto la nozione di riferimento del "ricircolato" è quella contenuta a inizio Provvedimento (re-immissione allo sportello o tramite dispositivi automatici) e quindi si giunge alla conclusione che anche il "ricircolato" allo sportello debba essere oggetto di segnalazione nei dati operativi, non essendo stato escluso al paragrafo 2.3.

Una precisazione al paragrafo 2.3 che escluda dal dato del "ricircolato" le banconote reimmesse allo sportello, sarebbe chiarificatrice.
